

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 141/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 139/CSA- RIUNIONE DEL 3 MAGGIO 2019

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Agostino Chiappiniello, Prof. Andrea Lepore, - Componenti; -
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI CHIETI CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI CHIETI/ETA BETA FANO DEL 6.4.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 882 del 9.4.2019)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a cinque, con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 882 del 9.4.2019, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 alla Società Città' Di Chieti, a seguito della gara di calcio a cinque, Città di Chieti/Eta Beta Fano del 6 aprile 2019.

Come risulta dal referto arbitrale durante tutta la gara venivano profferite da parte del pubblico locale frasi ingiuriose, offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro n. 2.

La Società Città' Di Chieti con nota del 9.4.2019 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con nota n. 20794/AM/MNN del 10.4.2019.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

- il referto arbitrale appare errato, in quanto il comportamento scorretto è stato tenuto dalla Società ospite (Eta Beta Fano) e non dalla società ospitante Città di Chieti, come risulta dal referto del Commissario di campo;
- sempre l'arbitro n. 2 dichiara che i tifosi che l'hanno inseguito e insultato nel corso del secondo tempo sono i medesimi che hanno urlato una frase dal tono razzista al calciatore n. 7 della società ospite, per cui tale comportamento scorretto sarebbe stato tenuto sempre dai sostenitori della predetta società ospite;
- non risulterebbe tra i componenti delle due squadre alcun calciatore di colore.

Conclusivamente, la Società chiede, in via principale, l'annullamento dell'ammenda e, in via subordinata, la riduzione della stessa, riferita al solo evento dell'incursione negli spogliatoi dei due tifosi.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Dagli atti ufficiali risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati, considerato che detti fatti sono contenuti nel referto arbitrale che è l'atto ufficiale esplicitante il resoconto degli avvenimenti salienti della partita, attestante il suo risultato (SS.UU. Cassazione, sentenza n. 328 del 9.1.2019).

La Società mette in discussione tutti gli avvenimenti contestati, confermando solo la presenza dei due tifosi con la tuta della squadra Città di Chieti nella zona degli spogliatoi, evento confermato anche dal referto del Commissario di campo.

Il comportamento dei sostenitori della società ospitante nei confronti dell'arbitro n. 2 è attestato in maniera puntuale e precisa dal referto del giudice di gara.

Tra il primo e il secondo tempo è confermata sia dal referto arbitrale, sia da quello del Commissario di campo, la presenza di due tifosi con la tuta della squadra Città di Chieti nella zona degli spogliatoi, e a fine gara risultano sputi nei confronti del giocatore di colore n. 7 della società Eta Beta Fano nonché la frase razzista "...sporco negro..." .

Detti sputi colpivano involontariamente anche l'arbitro n. 2.

Tutto ciò considerato, appare più che giustificata la sanzione dell'ammenda comminata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Chieti Calcio a Cinque di Chieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Fabio Di Cagno, Prof. Andrea Lepore, - Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO DELL'A.S.D. SAVIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VALERIO CRESPI SEGUITO GARA TORNEO DELLE REGIONI C.R. LAZIO/C.R. LOMBARDIA DEL 17.4.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il C.R. Lazio - Com. Uff. n. 4/ Torneo delle Regioni del 17.04.2019)

Con reclamo del 29.4.2019, l'A.S.D. Savio impugna delibera del giudice sportivo del 17.4.2019 (Com Uff. n. 4/Torneo delle Regioni) con la quale veniva squalificato per 2 giornate effettive di gara il calciatore Crespi Valerio per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro alla fine dell'incontro CR Lazio/CR Lombardia.

La pronuncia del giudice di primo grado si basa specificamente sul rapporto redatto dall'arbitro, dove si legge che il calciatore in questione dopo l'effettuazione dei tiri di rigore, ancora sul terreno di gioco, si rivolgeva in maniera irrispettosa e gravemente offensiva nei confronti dell'ufficiale di gara.

Questa Corte ritiene infondato il ricorso nel merito. Il comportamento del tesserato, presente in data odierna alla riunione, va sicuramente censurato e si palesa quale chiara violazione dell'obbligo di rigoroso rispetto incondizionatamente dovuto alla terna arbitrale. In special modo, gli epiteti rivolti all'arbitro, indicati chiaramente nel referto di gara, rappresentano un atteggiamento in chiara distonia rispetto ai valori che governano l'ordinamento sportivo: la puntuale cura dell'obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso in questione, in scomposte e irrispettose reazioni di protesta, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da ogni calciatore (cfr., in questa prospettiva, Corte sportiva d'appello, Sez. un., 15 aprile 2016, in Com. uff. n. 114/CSA; Corte sportiva d'appello, 8 giugno 2018, in Com. uff. n. 156/CSA).

La qualificazione del giudice di prime cure è assolutamente corretta e la conseguente sanzione è senza dubbio congrua in quanto la condotta del Crespi configura appieno la fattispecie prevista all'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S..

Tuttavia, in merito all'esecuzione della sanzione comminata, questa Corte si richiama a quanto disposto dall'art. 19, comma 11.1, C.G.S., e a precedenti giurisprudenziali a Sezioni unite (cfr., in particolar modo, Corte Sportiva d'appello, Sez. un., 12 febbraio 2018, in Com. uff. n. 090/CSA).

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Savio di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Fabio Di Cagno - Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DEL F.C. CROTONE AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 5 GIORNATE AL CALC GOLEMIC VLADIMUR;**
- **SQUALIFICA PER 6 GIORNATE AL SIG. IERA MASSIMO;**
- **SQUALIFICA PER 5 GIORNATE AL SIG. CISTARO ARMANDO,**

INFLITTE SEGUITO GARA COSENZA/CROTONE DEL 07.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 140 del 09.04.2019)

Con atto, spedito in data 11.4.2019, la società F.C. Crotone S.r.l. ha preannunciato la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 140 del 9.4.2019 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Cosenza/Crotone, disputatasi in data 7.4.2019, erano state irrogate, a carico di tesserati della predetta Società, le seguenti sanzioni:

- 5 giornate effettive di squalifica a carico del calciatore Golemic Vladimir;

- 6 giornate effettive di squalifica a carico del medico sociale, Iera Massimo;
- 5 giornate effettive di squalifica a carico dell'operatore sanitario, Cistaro Armando.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società F.C. Crotone S.r.l. ha fatto pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

La Società ricorrente evidenzia la eccessiva gravosità delle sanzioni inflitte ai propri tesserati, chiedendone una congrua riduzione.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Con riferimento alla condotta posta in essere dal calciatore Golemic Vladimir, si evidenzia come il Giudice Sportivo abbia correttamente sanzionato la condotta dello stesso, applicando le previsioni di cui all'art. 19, comma 4, lettere a) e b), avendo, il Golemic, posto in essere, rispettivamente, una condotta gravemente irrispettosa all'indirizzo di uno degli Assistenti di Gara e una condotta violenta nei confronti di un avversario; per la prima condotta è stata applicata la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e, per la seconda, quella della squalifica per 3 giornate effettive di gara, per un totale di 5 giornate effettive di squalifica.

Al proposito, il richiamo operato dalla Società ricorrente alla recentissima decisione resa da questa Corte, a Sezioni Unite, (decisione del 27 marzo 2019, n. 122/CSA) non appare conferente.

Con la predetta decisione, questa Corte ha fornito la corretta interpretazione della disposizione di cui all'articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., per come modificato con decisione del Presidente Federale di cui al Com. Uff. n. 19/A del 7 dicembre 2018, osservando quanto segue.

La disposizione di cui all'articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., prevede, a carico dei calciatori, la sanzione *"per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico"*.

Tale disposizione deve essere interpretata alla luce di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 11-bis del C.G.S. (disposizione, quest'ultima, anch'essa introdotta con decisione del Presidente Federale di cui al Com. Uff. n. 19/A del 7 dicembre 2018).

Il contatto fisico, cui fa riferimento l'articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., al fine di commisurare la sanzione da assegnare al comportamento del tesserato, deve integrare gli estremi della *"volontaria aggressività"*, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata, come emerge dal primo comma dell'articolo 11-bis del C.G.S., che individua le circostanze in base alle quali deve essere aggravata la sanzione, come previsto dalla lettera d) del quarto comma dell'articolo 19 del C.G.S..

Nel caso oggetto della decisione del 27 marzo 2019, n. 122/CSA, tali parametri, alla luce di ciò che emergeva dalla refertazione arbitrale - nella quale si faceva riferimento ad una spinta leggera, inferta, con un braccio, dal calciatore sul petto del Direttore di Gara - risultavano del tutto assenti; per tali ragioni, è stato accolto l'appello della Società ricorrente e rideterminata la sanzione inflitta nei confronti del calciatore.

Nel caso che ci occupa, non è stata fatta applicazione della previsione di cui all'articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., bensì, come più sopra evidenziato, le previsioni di cui all'art. 19, comma 4, lettere a) e b) del C.G.S..

Quanto, invece, alle condotte, poste in essere dal medico sociale, IERA Massimo, e dall'operatore sanitario, Cistaro Armando, questa Corte ritiene che le stesse non possano essere ridotte, ma debbano, invece, essere rideterminate in applicazione della disposizione di cui all'art. 19, comma 4-ter, a.1), del C.G.S. e non di quella di cui all'art. 19, comma 4-bis, lettera b) C.G.S. erroneamente applicata dal Giudice Sportivo e che si riferisce ai tecnici.

La disposizione di cui all'art. 19, comma 4-ter, a.1), del C.G.S., relativa ai dirigenti delle Società (a tale categoria appartengono, invero, le figure del medico sociale e dell'operatore sanitario), commina la sanzione minima della inibizione per 2 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico; fattispecie, quest'ultima, in cui rientrano, pacificamente, le condotte poste in essere sia dal Iera sia dal Cistaro.

La C.S.A., esaminato il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Crotone di Crotone:

- respinge il ricorso per il calc. Golemic Vladimir;
- ridetermina la sanzione nella inibizione di mesi 2 al sig. Iera Massimo;
- ridetermina la sanzione nella inibizione di mesi 2 al sig. Cistaro Armando.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA POL. CHAMINADE A.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. CHAMINADE ASD/ETA BETA FOOTBALL CLUB DEL 27.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 952 del 30.4.2019)

Con ricorso con procedura d'urgenza, la Società Polisportiva Chaminade ASD ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 952 del 30.4.19 della predetta Divisione) con la quale, a seguito della gara Polisportiva Chaminade A.S.D./A.S.D. Eta Beta Football Club, disputatasi in data 27.4.2019, era stato rigettato il ricorso, proposta dalla stessa Società volto ad ottenere l'omologazione del risultato (4 a 4), asseritamente conseguito sul campo, ovvero la ripetizione dell'incontro.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Il Giudice Sportivo ha rigettato il ricorso, proposto dalla Società Polisportiva Chaminade ASD, in quanto l'Arbitro dell'incontro, con un proprio supplemento di referto, ha precisato che *"il tiro da cui scaturisce la rete del 4-5 a favore della Società A.S. Eta Beta Football al 20' del secondo tempo parte immediatamente prima del suono della sirena"*.

Pertanto, la decisione del Giudice Sportivo si fonda sul supplemento di referto del Direttore di Gara che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.).

Né, al fine di pervenire ad una diversa decisione, vale il richiamo operato dalla Società ricorrente ad alcune recenti decisioni atteso che le stesse si riferiscono a casi in cui l'errore tecnico commesso dal Direttore di Gara, in un caso, relativo ad una mancata espulsione di un calciatore per doppia ammonizione, emergeva, *ictu oculi*, dal referto, e, nell'altro, relativo alla convalida di una segnatura scaturita da un calcio di rigore era stato ammesso dallo stesso Arbitro nel proprio supplemento di referto.

Quanto, poi, alla richiesta, formulata dalla Società ricorrente, di ascoltare l'Arbitro n. 2 e il Cronometrista sui fatti di cui è ricorso e, più in particolare, sulla circostanza che il tiro effettuato dal calciatore della Società A.S.D. Eta Beta Football Club, sig. Marcelo Laurencete, sarebbe stato deviato nella sua traiettoria verso la rete dal compagno, sig. Ismail Ettaj, questa Corte ha ritenuto di sentire, nuovamente, l'Arbitro n. 1 che ha confermato che il tiro da cui è scaturita la quinta rete della squadra dell'A.S.D. Eta Beta Football Club è stato scoccato prima del suono della sirena ed ha, altresì, chiarito che il tiro non sarebbe stato deviato da alcuno (circostanza, quest'ultima, che gli sarebbe stata confermata anche dall'Arbitro n. 2).

Quanto, infine, alla richiesta di utilizzo delle immagini televisive, avanzata dalla Società ricorrente, questa Corte non può che ribadire l'inammissibilità della stessa, atteso che il caso che occupa non rientra in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva che contiene una elencazione che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi tassativa.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società Pol. Chaminade A.S.D. di Campobasso

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Italo Pappa

Pubblicato in Roma l'8 maggio 2019

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina